Rg 33475/18
S1296P/19

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Roma, nella persona della dott.ssa Carla Conforto, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 33475/18 R.G., promossa

da

A[redacted] S[redacted], rappresentata e difesa dall'avv. F. Zardo, G. Zardo e R. Neri

contro

P[redacted] di R[redacted], in persona del legale rappresentante p.t., contumace

A[redacted] delle E[redacted] - R[redacted], in persona del legale rappresentante p.t., contumace

Oggetto: opposizione *ex* art. 615 c.p.c. avverso cartella di pagamento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento di A[redacted] E[redacted] - R[redacted] n. [redacted], con la quale veniva ingiunto il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa ed accessori scaturenti da un presupposto verbale di contestazione della P[redacted] di R[redacted] per la violazione del Codice della Strada. Le censure di parte attrice si articolavano su vari motivi, tra i quali il principale era costituito dall'illegittimità della cartella per avvenuto tempestivo ed integrale pagamento della multa entro i cinque giorni dalla notificazione del verbale presupposto, nella misura ridotta indicata; produceva la relativa ricevuta di versamento, spiegando la tempestività dell'adempimento.

A[redacted] delle E[redacted] - R[redacted] e la P[redacted] di R[redacted] rimanevano contumaci. All'udienza del 15.03.2019, precisate le conclusioni delle parti comparse, il giudice poneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con il primo motivo di opposizione, parte attrice eccepisce l'integrale pagamento dell'importo della multa di cui al verbale presupposto alla cartella impugnata. Produce documentazione (estratto conto bancario) dalla quale si evince inconfutabilmente l'avvenuto pagamento, in data 29.10.2013, della sanzione per cui è causa, nella misura pari alla multa irrogata nell'impugnato verbale, ricevuto lo stesso giorno, anch'esso prodotto in atti. L'opposizione è fondata. Rispetto al verbale impugnato, appare provata documentalmente la tempestiva corresponsione di somma pari all'importo ingiunto, per cui si deve statuire che lo stesso sia illegittimo, non permanendo più in capo al trasgressore alcun debito residuo nei confronti dell'Amministrazione resistente. Ai sensi dell'art. 202 C.d.S., l'effetto estintivo dell'obbligazione pecuniaria è ricollegato infatti all'integrale pagamento della sanzione amministrativa.

II. La condanna alle spese segue la soccombenza, e va posta a carico dell'amministrazione convenuta, che non ha provveduto ad annullare il ruolo dopo il pagamento della sanzione, nella misura di cui in dispositivo; vanno invece compensate le spese tra parte attrice ed A[redacted] d[redacted] E[redacted] - R[redacted] che non ha dato causa all'accoglimento dell'opposizione.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, nella persona della dott.ssa Carla Conforto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 33475/18 R.G. così provvede:

accoglie l'opposizione, e per l'effetto annulla la cartella impugnata;

condanna R[redacted] C[redacted] a rimborsare a parte attrice le spese ed i compensi di giudizio, liquidati in complessivi € 250,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

compensa le spese tra l'attore ed A[redacted] E[redacted] - R[redacted]

Così deciso in Roma, addì 15.04.2019

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Carla Conforto

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 14.5.19
IL CANCELLIERE
Alessandra [illegible]